

LA FORMAZIONE DEGLI HOBBISTI: ABILITAZIONE E USO DI ATTREZZATURE



San Michele all'Adige, 23 novembre 2018

Donato Lombardi

Chi sono gli hobbisti?

- sono in genere soggetti che svolgono (o dovrebbero svolgere) attività lavorative per finalità propria o di autoconsumo
- possono avere un altro lavoro
- sono pensionati
- non hanno in genere una tutela assicurativa

... sono soggetti "critici"

... della loro attività ci accorgiamo quando hanno gravi infortuni

Le “contraddizioni” che si riscontrano

- Soggetti che guidano il trattore o usano una attrezzatura ma che hanno un altro impiego in un azienda
- Non risultano avere attività d’impresa ma possono avere la P.IVA per immatricolare il mezzo agricolo
- Provvedono nel tempo libero alla coltivazione di piccoli appezzamenti agricoli attorno alla propria casa o di bosco
- Non sono titolari di azienda agricola e non vendono o conferiscono i loro prodotti ... ma posseggono trattore
- Il trattore e l’attrezzatura vengono anche utilizzati per tagliare legna nel bosco e portarla a casa per alimentare il riscaldamento a biomassa, per portare in discarica materiali di risulta da piccoli lavori edili di manutenzione di casa e quando serve lavora l’orto (aratura, fresatura ecc.)

Criticità (1)

- ✓ **Quali sono i confini tra lavoratore autonomo e "hobbista"?**
- ✓ **Quando si applica per loro l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 e quando no?**

in definitiva

Come rispondere alla frequente domanda:

"Ho un piccolo appezzamento che coltivo per me: devo fare il patentino?" (va esteso anche per altre attrezzature)

Criticità (2)

Quando anche la condizione operativa escluda l'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 81/08 ... esiste comunque obbligo di formazione?

E poi ... per la circolazione su strada del trattore è necessario comunque il patentino?

Art. 106 codice della strada

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

"Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento."

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti **devono**:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - c) .. omissis ...

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà** di:
 - a) ... omissis ..;
 - b) **partecipare a corsi di formazione** specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, **fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali**.

Campo di applicazione dell'art. 21

... In conclusione, ciò che lega le diverse figure lavorative rientranti nel campo di applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/08, e che fa sì che l'ambito di sicurezza garantito dalla stessa norma sia estensibile a tutte le tipologie di imprenditori agricoli, è proprio il concetto di **impresa**, con riferimento alla specifica nozione derivata da quella di *imprenditore ex art. 2082 c.c.*

Art. 2082 c.c. - Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine .

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Condizione	Norme di tutela
<p>Imprenditore agricolo di prima o di seconda con lavoratori, anche di fatto o in conseguenza di uno scambio di manodopera tra imprenditori stessi.</p>	<p>Intera normativa prevenzionistica</p>
<p>Imprenditore agricolo di prima o di seconda, anche in assenza degli elementi formali di iscrizione, qualora presti la propria opera per conto di terzi (lavoratore autonomo ex art. 2222 c.c.)</p>	<p>Art. 21 e art. 26 del D. Lgs. n. 81/08</p>
<p>Coltivatore diretto, anche in presenza di collaboratori familiari (senza necessaria costituzione di impresa familiare ex art. 230-bis c.c.)</p>	<p>Art. 21 del D. Lgs. n. 81/08</p>
<p>Privato che, senza aiuto di alcuno, coltiva il fondo e/o alleva animali ai soli fini dell'autoconsumo.</p>	<p>Esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 <i>(Nel caso di lesioni a terzi in conseguenza dell'attività risponderà eventualmente solo per colpa generica).</i></p>

Chi è, quindi, hobbista?

Chi svolge un'attività "lavorativa" al di fuori di quelle alle quali si applica l'art. 21

Privato che, senza aiuto di alcuno, coltiva il fondo e/o alleva animali ai soli fini dell'autoconsumo

L'hobbista cosa fa?

- Attività pericolose ad alto rischio di infortunio
- La formazione rappresenta una opportunità irrinunciabile per accrescere la consapevolezza del rischio
- Non possiamo però renderla sempre obbligatoria
- Servono strumenti interpretativi più efficaci
- Per ora, nelle situazioni non chiare da un punto di vista interpretativo, è possibile solo raccomandarla

Accordo formazione utilizzo attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 73, comma 5)



Approvato il 22 febbraio 2012 - Entrato in vigore il 12.03.2013

Trattori agricoli o forestali

Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

NOTA:

obbligatoria anche per

soggetti (art. 21 co. 1)

- **componenti impresa familiare**
- **lavoratori autonomi**
- **coltivatori diretti**
- **soci società semplici agricole**
- **artigiani**
- **piccoli commercianti**



REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI ESEMPIO FORMAZIONE TEORICO-PRATICO

Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 ore)

Parte comune (3 ore)
Modulo giuridico - normativo
Modulo tecnico

Verifiche

- **Test/questionario per la parte comune**

Parte specialistica (5 ore)
Moduli pratici specifici

- Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
- Modulo pratico per trattori a cingoli (4 ore)

Verifiche

- **Esecuzione di prove pratiche per ciascuno dei moduli specialistici**

Formazione utilizzo attrezzature

Formazione ambito forestale

Corsi per boscaioli

L'attività di qualificazione ed aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni forestali in Trentino

Formazione volontaria

www.forestedemaniali.provincia.tn.it/corsi_boscaioli

Corsi aperti a tutti:

- b1) sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi
- b2) sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi
- a3) sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello

